

DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, n. 39 ART. 4 COMMA 1

**Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.**

Il decreto legislativo 12.2.1993, n. 39, ha istituito all'art. 4, comma 1, l'Autorità Informatica nella Pubblica Amministrazione- A.I.P.A. ed al successivo art. 5, comma 2, ha previsto che la stessa provveda alla autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti nei limiti dei fondi da iscriversi in capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha previsto l'autonomia gestionale della Presidenza del Consiglio stabilendo che le risorse da utilizzare per le finalità proprie devono essere iscritte "in apposita Unità Previsionale della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze", è stato istituito sin dal 2001 il cap. 1707, (già cap. 2501), U.P.B. 3.1.2.43 , con uno stanziamento per il 2002 di € 12.826.684,00, totalmente erogato.

La Legge Finanziaria 27.12.2002, n. 289 (Tabella C) ha previsto per il 2003 lo stanziamento di € 12.087.000,00 di cui nel primo semestre sono state erogate due rate trimestrali per un totale di € 6.043.500,00.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Capitolo amministrato

**1707**

Leggi di riferimento

D.Lgs. 39/1993  
art. 4 co. 1

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive

ml. € 75,40

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	39,68
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	39,68
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	39,68
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	12,82
b) impegni assunti nel 2002	12,82
c) pagamenti effettuati nel 2002	12,82
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	6,04
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	6,04
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	6,04
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	6,04

LEGGE n.19 MARZO 1993, n. 68 ART. 1 COMMA 3

**Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord**

Il D.L. 18 gennaio 1993, n.8 recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 ha disposto il finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

In particolare l'art.1, comma 3 della citata legge di conversione 19.3.1993, n.68 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186.5 ml. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 ml. annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione per i comuni montani del centro-nord, è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 miliardi, ridotto di lire 19 miliardi, a seguito della legge 9.11.1993 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità alla data del 31.12.1993 di lire 1 miliardo è stata inviata in economia.

Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato le procedure per la concessione dei mutui .

La Direzione Generale del Tesoro, ora Dipartimento del Tesoro, su presentazione da parte della Cassa DD.PP del ruolo concernente i mutui concessi ai sensi della legge di cui trattasi, rimborsa annualmente il relativo onere di ammortamento con accredito a favore della Cassa medesima sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Centrale.

Con la legge 17 maggio 1999, n.144 è stato concesso un contributo decennale a partire dell'anno 2000 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa DD.PP. concede ai comuni montani del centro-nord per il completamento della rete di metanizzazione di cui alla legge 68/93. L'ammontare complessivo della spesa da parte dello Stato è stata quantificata dal CIPE con delibera del 21/12/2000, in lire 76.314.444.925 sulla base del tasso della Cassa DD.PP., vigente alla data del 15/11/2000. Tale importo è suscettibile di variazione in rapporto al valore del tasso al momento della stipula dei mutui.

Nella medesima delibera CIPE è stata ripartita tra le Regioni l'ulteriore somma di lire 60.553.088.621 determinata dall'attualizzazione dell'impegno di spesa residuale, pari a lire 5.134.000.000, dei 20 miliardi lire annui previsti dalla citata legge 68/93.

Nell'anno finanziario 2002, a fronte di uno stanziamento di euro 15.493.707,00, sono stati pagati a favore della Cassa DD.PP. euro 7.584.768,69 e la rimanente somma di lire 7.908.938,00 è stata inviata in economia avendone chiesto la reinscrizione, a norma dell'art.54, comma 16, della legge 449/97, nella competenza degli esercizi terminali in corrispondenza del relativo piano di ammortamento.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Capitolo amministrato	<b>7151</b>
-----------------------	-------------

Leggi di riferimento	L. 18/1/1993, n.68 - L. 17/5/1999, n.144
----------------------	---

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive	ml. € 258,23
----------------------------	--------------

(in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	92,96
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	54,54
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	49,87
d) economie a tutto il 31.12.2002	38,42
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	4,67
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	15,49
b) impegni assunti nel 2002	10,49
c) pagamenti effettuati nel 2002	10,49
d) economie nel 2002	7,91
e) residui propri nel 2002	4,67
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0,63
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,63
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	8,22
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	8,22

DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1994, n. 691, convertito dalla LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, n. 35

**Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994**

L'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 691/94, convertito dalla legge 35/95, ha previsto un incremento delle disponibilità del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Le nuove risorse sono state destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1 del predetto D.L. n. 691/94 dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

La legge finanziaria 28 dicembre 1995, n. 550, ed in particolare la tabella F, ha previsto uno stanziamento totale di lire 1143 mld. (€ 590,31 mln) in ragione di lire 107 mld. (€ 55,26 mln.) per l'anno 1996, lire 117 mld. (€ 60,43 mln) per ciascuno degli anni 1997 e 1998, lire 802 mld. (€ 414,20 mln.) per il 1999 e successivi.

La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (L.F. per l'anno 1997), ha rimodulato gli stanziamenti in ragione di lire 70 mld. (€ 36,15 mln.) per gli anni 1997, 1998 e 1999 e di Lire 826 mld. (€ 426,60 mln.) per il 2000 e successivi.

Le leggi finanziarie degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 hanno confermato gli importi programmati per ciascuno degli anni e, da ultima, la legge 28 dicembre 2001 ha previsto lire 70 mld. (€ 36,15 mln) per gli anni 2002 e 2003 e lire 546 miliardi (€ 281,98 mln.) per il 2004.

L'art. 93, comma 7 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione dell'art. 46 della legge 488/2001, ha istituito un fondo di investimento (cap. 7005/p) iscritto nel centro di responsabilità "Gabinetto ed Uffici ..." nel quale sono confluite anche risorse destinate al cap. 7299. Questo Ufficio in data 6 marzo c.a. ha interessato il Dipartimento della Ragioneria Generale per la ripartizione e la riassegnazione al cap. 7299 delle somme di spettanza.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7299 (già 7658)

Leggi di riferimento D.L. 691/1994 convertito dalla L.35/1995, art. 2 c.1

Modifiche intervenute nel 2002 : legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289

Autorizzazioni complessive ml. € 564,15 (in orig. € 590,31)

(in milioni di Euro)

### Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	272,17
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	272,17
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	272,17
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2001	

### Situazione relativa al singolo anno

#### esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002	36,15
b) impegni assunti nel 2002	36,15
c) pagamenti effettuati nel 2002	36,15
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

#### esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

D. L. 31 GENNAIO 1995, n. 26/95 convertito dalla LEGGE 26 MARZO 1995, n. 95.

**Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**  
**Somme da erogare per interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile**

L'ammontare complessivo dei finanziamenti attribuito con la legge finanziaria 2000, tabella F, è pari a lire 30 mld per il triennio 2000/2002. Le leggi finanziarie successive (tab. F) hanno riconfermato i medesimi importi.

Nel corso dell'anno 2000 è stato operato un riordino generale della materia riguardante l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, al fine di semplificare e razionalizzare gli interventi, sia attraverso l'istituzione di un apposito fondo (ai sensi della legge finanziaria 2000, art. 23, c. 11), sia con la successiva emanazione del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185; ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto è stato affidato alla Sviluppo Italia S.p.A. il compito di provvedere all'erogazione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

La somma di lire 30 mld per il triennio 2000/2002, a favore della Sviluppo Italia S.p.A., a carico del capitolo 7212, è stata interamente versata.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****Capitolo amministrato** 7212**Leggi di riferimento:** D.L. 26/95 convertito dalla L. 95/95**Modifiche intervenute nel 2002****Autorizzazioni complessive:** ml. € 15,49

(importi in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	15,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	15,49
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	5,16
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	10,33
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	5,16
b) impegni assunti nel 2002	5,16
c) pagamenti effettuati nel 2002	5,16
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi



LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, n. 608, ART. 9-septies.

**Somme da erogare per interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile**

La legge 608/96, in particolare l'art. 9-septies, prevede che, per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo la Sviluppo Italia, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

Con nota n. 45114 del 20 novembre 2001 il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione ha, tra l'altro, assegnato a Sviluppo Italia la somma complessiva di € 25.822.845,00 da destinarsi alla promozione del lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies della legge 608/96. Quindi con una variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa (DM. n. 84620 del 2 agosto 2002) è stata stanziata la predetta somma sul capitolo 7212 che, successivamente, nel corso del 2002 è stata interamente versata a favore di Sviluppo Italia.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****Capitolo amministrato** 7212**Leggi di riferimento:** L. 608/96**Modifiche intervenute nel 2002****Autorizzazioni complessive:** ml. € 25,82

(importi in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	25,82
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	25,82
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	25,82
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	25,82
b) impegni assunti nel 2002	25,82
c) pagamenti effettuati nel 2002	25,82
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

## LEGGE n.266/97, ART.12 COMMA 1

**Interventi urgenti per l'economia**

La legge n. 266/1997, riguardante interventi urgenti per l'economia, ha previsto all'articolo 12 il rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo.

A tal fine il comma 1 del predetto art. 12 dispone l'incremento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/73, per la concessione di agevolazioni relative alla legge n. 1329/1965 (contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili, c.d. "legge Sabatini").

Il fondo viene aumentato di Lire 75 mld. (38,73 mln. di Euro) annui per dieci anni, a decorrere dal 1998.

La legge finanziaria n. 449/1997 ha modificato l'incremento prevedendo un importo totale di lire 710 mld (€ 366,68 mln.) ripartito in ragione di lire 35 mld (€ 18,08 mln.) per l'anno 1998, lire 75 mld (€ 38,73 mln.) per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, lire 225 mld (€ 116,20 mln.) per il 2005 e successivi.

Il decreto legislativo 31.3.1998 n. 143 ha attribuito alla Simest S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, con il conseguente trasferimento dal Mediocredito Centrale S.p.a. a tale società dei fondi e delle disponibilità finanziarie per assicurare la piena continuità operativa degli interventi agevolativi previsti. Dallo stanziamento del predetto capitolo 7776 viene detratta la somma di lire 75 miliardi che viene trasferita annualmente alla Simest a scomputo del credito da questa vantato nei confronti del Mediocredito Centrale. Nella necessità di separare le risorse indirizzate a favore del settore estero (capitolo 7775) da quelle per l'interno è stato istituito un nuovo capitolo 7776 (poi 7658) "Contributo al Mediocredito Centrale per interventi di sostegno finanziario al sistema produttivo interno" cui affluiscono finanziamenti ai sensi delle leggi :1329/65, 35/95, 266/97 ecc.

I versamenti a favore della Simest S.p.a., a carico del capitolo 7299, sono stati regolarmente effettuati fino all'anno 2002.

L'art. 93, comma 7 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione dell'art. 46 della legge 488/2001, ha istituito un fondo di investimento (cap. 7005/p) iscritto nel centro di responsabilità "Gabinetto ed Uffici:::" nel quale sono confluite anche risorse destinate al cap. 7299. Questo Ufficio in data 6 marzo c.a. ha interessato il Dipartimento della Ragioneria Generale per la ripartizione e la rassegnaione al cap. 7299 delle somme di spettanza.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7299

Leggi di riferimento L. 266/1997, art. 12, c. 1

Modifiche intervenute nel 2002 : legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289

Autorizzazioni complessive ml. € 366,68

(in milioni di Euro)

#### Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	173,01
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	173,01
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	173,01
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

#### Situazione relativa al singolo anno

##### esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002	38,73
b) impegni assunti nel 2002	38,73
c) pagamenti effettuati nel 2002	38,73
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

##### esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE n.266/97, ART.12 COMMA 3

**Interventi urgenti per l'economia**

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 27.7.1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato incrementato a decorrere dal 1998 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 30 e 34, della legge 23.12.1996, n. 662, che si applicano all'Artigiancassa S.p.a., per le necessità di cui al fondo medesimo.

L'ammontare complessivo era stato originariamente previsto in Lire 1.275 mld. (€ 658,48 mln) ripartito in ragione di L. 200 mld. (€ 103,29 mln.) nel 1998, L.400 mld. (€ 206.58 mln.) nel 1999, 195 mld. (€ 100,71 mln.) nel 2000 e nel 2004 e successivi L. 480 mld.(€ 247,90 mln.). Successivamente è stato ridotto a Lire. 1.262,93 mld.(€ 625,25 mln.).

Nel corso dell'anno 2000 c'è stata una variazione di bilancio in diminuzione (D.M. n. 56898 del 19 luglio 2000) per Lire 74,92 mld. in termini di competenza e Lire 39 mld. in termini di cassa.

Nel corso dell'anno 2001 sono state apportate due variazioni di bilancio in aumento per Lire 62,86 mld. in termini di competenza e di cassa ed una in termini di cassa per Lire 26 mld., che hanno consentito i relativi trasferimenti all'Artigiancassa.

Nella L.F. 2812.2001, n. 448 non sono stati previsti stanziamenti per gli anni a venire, in attuazione delle leggi 112/88 e 59/97 che hanno trasferito funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed ad altri enti locali, con le relative risorse di bilancio.

Con il D.M. n. 14122 del 1° marzo 2002 è stata disposta una variazione in termini di cassa per € 48,59 mln.; ciò ha consentito di effettuare il pagamento della stessa somma residuata al 31.12.2001.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Capitolo amministrato 7165

Leggi di riferimento Legge 266/97 Art. 12, comma 3

Modifiche intervenute nel 2002:

Autorizzazioni complessive ml. € 625,25 (in origine € 658,48)

(in milioni di Euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	452,94
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	452,94
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	452,94
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	48,59
b) impegni assunti nel 2002	48,59
c) pagamenti effettuati nel 2002	48,59
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

**esercizio 2003**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

**D.L. 30 gennaio 1998, n. 6** convertito, con modificazioni, nella Legge 30 marzo 1998, n. 61

**D.L. 11 giugno 1998, n. 180** convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 1998, n. 267

**D.L. 13 maggio 1999, n. 132** convertito, con modificazioni, nella Legge 13 luglio 1999, n. 426.

**Protezione civile ed interventi a favore di zone colpite da terremoti e da eventi franosi.**

I finanziamenti per la Protezione civile e gli interventi a favore di zone terremotate o interessate ad eventi franosi, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 8, comma 1, cessano di essere assegnati nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per confluire in apposito capitolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla stessa Presidenza che li utilizzerà nei limiti di quanto stanziato e secondo le indicazioni poste con le norme che disciplinano la materia sopra indicata.

In attuazione del disposto del citato art. 8, comma 1, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo 7443, U.P.B. 3.2.10.3 del bilancio del MEF.

Il capitolo in questione comprende, per il 2002, gli stanziamenti relativi alle seguenti leggi:

· Decreto Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria (art. 15, comma 1, ed art. 21, comma 1);

· Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (art. 4, comma 5);

Decreto Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 13 luglio 1999, n. 426, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (art. 4, commi 1 e 2, art. 7, comma 1).

L'importo complessivo degli stanziamenti previsti per le sopraindicate norme di legge

ammonta, per l'anno 2002, ad € 249.350.104,00.

Nel corso di tale anno è stato impegnato e pagato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri tutto l'importo di € 249.350.104,00 e al 31/12/02 si è chiesta la conservazione di € 12.460.242,00, relativi ad ulteriori assegnazioni (D.M. 104617) rimaste sul capitolo alla chiusura dell'esercizio.

Nell'anno 2003, inoltre, è stato emanato il Decreto Legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni nella Legge 8 aprile 2003, n. 62 con il quale è stato previsto:

· un limite di impegno quindicennale di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004 per la stipula di mutui con la BEI, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa Depositi e Prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (art. 1- comma 1);

uno stanziamento pari a 20 milioni di Euro per l'anno 2003 per le stesse finalità di cui al citato comma 1 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della Legge n.166/2002 (art. 1- comma 2).

La legge finanziaria 2003 del 27.12.02 n.289 ha disposto uno stanziamento sul cap.7443 di € 463.539.419,00 e nel primo semestre dell'anno 2003 si è provveduto al pagamento di €12.460.242,00. (residui 2002 ) a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.M. n. 22036 del 6 marzo 2003 (Dipartimento Rag. Gen. Stato – I.G.P.B.- Uff. XII) il capitolo 7443 del bilancio della spesa del MEF è stato integrato dell'importo di € 58 milioni, pari a quanto complessivamente previsto dal D.L. n. 15/2003 per l'esercizio 2003.